

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0010786

081/032101.01.4109.044B

Roma, 13 luglio 2010

OGGETTO: Densità di affollamento in strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad attività di trattenimento di cui alla lettera e) dell' art. 1 del d.m. 19.08.1996 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, si rappresenta che il punto 3.3 del DM 19.08.1996 "sistemazione di posti in piedi" così come modificato dal DM 06.03.2001 prevede che:

1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
2. in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.

Pertanto, non essendo presente un riferimento per la "sistemazione di posti in piedi" nei locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi appare necessario fare riferimento all'art. 4.1 dello stesso DM che in via generale prevede che l'affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o all'aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.

Per quanto sopra in attesa che l'Ufficio scrivente possa interessare della questione il Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere valutata dal CTR nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98, anche alla luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 20/05/2010.

Parere della Direzione Regionale

È pervenuta a questa Direzione Regionale una istanza di deroga in merito al valore della densità di affollamento da applicare in una struttura della Fiera di Parma, il padiglione polifunzionale n. 7 denominato "Palacassa", da adibire occasionalmente allo svolgimento di attività musicale dal vivo, in particolare concerti di rilevanza nazionale, che prevedono esclusivamente la presenza di pubblico in piedi.

Nell'istanza, in analogia a quanto prevista al punto 3.3 del D.M. 19.08.1996 "sistemazione dei posti in piedi", così come modificato dal D.M. 06.03.2001, in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, si chiede di poter applicare una densità di affollamento, nelle aree destinate alla sistemazione del pubblico in piedi, fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata.

Poiché si ritiene che la suddetta richiesta assuma una rilevanza di carattere generale, considerato il diffondersi sul territorio nazionale di strutture ad uso polifunzionale in grado di ospitare occasionalmente attività di trattenimento, si inoltra apposito quesito a codesta Direzione Centrale ritenendo applicabile alle suddette strutture la densità di affollamento prevista per gli impianti sportivi. Quanto sopra a condizione che siano univocamente individuate le aree della struttura destinate alla sistemazione del pubblico in piedi, al netto di corridoi di passaggio e percorsi di esodo, e che soprattutto il sistema delle vie d'esodo risulti compatibile con la densità di affollamento richiesta.

In attesa di riscontro viene sospesa la procedura di richiesta di deroga e si fa presente che la definizione di quanto esposto è stata richiesta anche da Assomusica (Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli dal vivo).